

Sentenza: 23 giugno 2021, 167

Materia: Ordinamento civile, sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie, impiego pubblico, ordinamento degli enti locali

Parametri invocati: articoli 23, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione – art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articoli 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica, formazione, lavoro, cooperazione, ricerca e innovazione, salute e disabilità, rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 3/2020 recante misure a sostegno delle attività produttive).

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9.
- illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell'art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 9/2020;
- cessata la materia del contendere, inammissibili o non fondate le altre questioni sollevate.

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 in riferimento agli articoli 23, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza, ai principi espressi dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), e all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). L'art. 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020, è impugnato in quanto, dettando la disciplina temporanea della reggenza con riferimento al segretario comunale e sovrapponendo la stessa a quella recata dall'art. 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, con conseguente disparità di trattamento rispetto al regime applicabile nel resto del territorio nazionale, violerebbe gli articoli 97 e 117, secondo comma, lettera l), Costituzione, nonché l'art. 4, numero 1-bis), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia, che imporrebbe alla Regione di uniformarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. La normativa impugnata, inoltre, disponendo che l'onere finanziario determinato dall'incarico di reggenza sia escluso dal limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica da quest'ultimo espresso, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Costituzione. La Corte ritiene la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 fondata in riferimento all'art. 4, numero 1-bis), dello statuto. Al

dichiarato fine “*di fare fronte alla grave e cronica carenza di segretari comunali iscritti alla sezione regionale dell’albo, anche in relazione alla imprescindibile operatività di tutti gli enti locali della Regione nella fase successiva al superamento dell’emergenza epidemiologica*”, il citato art. 11 (Reggenza temporanea delle sedi di segreteria) disciplina, fino alla riforma dell’ordinamento dei segretari comunali del Friuli-Venezia Giulia e, comunque, non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni impugnate, l’individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo di segretari comunali nelle sedi di segreteria con popolazione fino a 3.000 abitanti (comma 1), istituendo l’Elenco dei soggetti cui può essere attribuita la reggenza temporanea (comma 2), al quale possono iscriversi i dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica di segretario comunale di cui all’art. 13, comma 13, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24/2009. I sindaci, dopo aver esperito senza successo la procedura di pubblicizzazione della sede di segreteria vacante, individuano il soggetto cui conferire l’incarico di reggenza, scegliendolo nell’ambito di una terna di nominativi predisposta sulla base delle manifestazioni d’interesse pervenute dagli iscritti, ovvero, in mancanza, della vicinanza del luogo di residenza dichiarato dagli stessi rispetto alla sede di conferimento dell’incarico (comma 4). Alla stregua del suo oggetto e della necessità di soddisfare contingenti esigenze organizzative onde assicurare la continuità dell’azione amministrativa degli enti locali, la normativa impugnata va ricondotta alla materia “*ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni*”, di cui all’art. 4, numero 1-bis), dello statuto. Per espressa previsione statutaria, tuttavia, l’esercizio di tale competenza deve avvenire in armonia con i principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica. Tra di essi rientra quello per cui l’attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale. Prevedendo e disciplinando, dunque, l’attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell’interno (la Corte ricorda la sentenza 33/2019), ai “*dipendenti di ruolo degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale*”, la Regione ha violato tale principio, eccedendo dal limite imposto dallo statuto. Sotto tali profili, la Corte dichiara fondata la questione promossa. In ragione della stretta e inscindibile connessione con i primi quattro commi e della declaratoria di illegittimità costituzionale degli stessi, il comma 6 dell’art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia 9/2020, relativo all’inquadramento giuridico ed economico dell’incarico di reggenza e all’esclusione del relativo onere dal limite di spesa previsto dal legislatore statale per il lavoro flessibile, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, senza che a tanto osti la circostanza di essere stato fatto oggetto di diretta impugnazione, la Corte, a tal proposito ricorda le sentenze 250/2009 e 147/2018. Per le medesime ragioni, analoga sorte va riservata ai commi 5, 7 e 8 dello stesso art. 11, che, rispettivamente, sanzionano la mancata accettazione della sede oggetto di incarico, dispongono il collocamento in aspettativa del dipendente di ruolo incaricato e prevedono un regolamento di disciplina degli aspetti relativi all’iscrizione, alla tenuta dell’elenco di cui al precedente comma 2, alla determinazione dei criteri di priorità per l’individuazione delle terne dei nominativi dei possibili incaricati e alle procedure di richiesta e assegnazione. La Corte, pertanto, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 maggio 2020, n. 9 e in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dell’art. 11, commi da 5 a 8, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020.